FEDERMANAGER LECCO

STATUTO SOCIALE

TITOLO I: Costituzione e scopi

Art. 1 - È costituita, con sede in Lecco, una Associazione Sindacale denominata **FEDERMANAGER LECCO**, già Associazione Dirigenti Aziende Industriali Lecco - A.D.A.I.L., nel seguito denominata "Associazione", competente territorialmente sulla Provincia di Lecco.
L'Associazione aderisce a FEDERMANAGER (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali), nel seguito denominata "Federmanager Nazionale", e, conseguentemente, sia a C.I.D.A. - Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda che alla FEDERMANAGER - LOMBARDIA, nonché ad altre Organizzazioni, purché perseguano scopi conformi a quelli del presente Statuto ed i loro ordinamenti non lo contrastino.
In base al D.L. 4/12/1997 numero 460 e successive modificazioni e/o integrazioni, l'Associazione rientra nelle attività considerate non commerciali e non lucrative in quanto svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali illustrati nel presente statuto.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia e Organizzazione politica e persegue lo scopo di valorizzare lo status dei dirigenti, dei quadri e delle altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo in tutte le sue componenti e, in collaborazione con CIDA e Federmanager Nazionale, si propone di:
a) rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali, sindacali e previdenziali degli Associati in ogni questione relativa, collegata ovvero dipendente dal rapporto di lavoro, curandone anche gli aspetti applicativi e interpretativi;
b) coltivare e rafforzare lo spirito di solidarietà e il senso di appartenenza tra gli Associati;
c) promuovere ogni iniziativa tendente al perfezionamento e arricchimento culturale e alla collaborazione degli appartenenti alla categoria, intendendo porre le competenze degli stessi al servizio dello sviluppo industriale del Paese;
d) curare l'assistenza morale e materiale degli Associati;
e) favorire l'utilizzo delle esperienze e delle energie degli Associati nel mondo del lavoro e nella Società;
f) promuovere, istituire, coordinare le Rappresentanze Sindacali dei dirigenti presso le aziende.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali devono essere iscritti ad una Associazione aderente a Federmanager Nazionale e possono essere eletti o designati solo da Dirigenti che risultino, a loro volta, iscritti ad una Associazione aderente a Federmanager.

TITOLO II: Associati

Art. 3 - Possono far parte dell'Associazione in qualità di Associati tutti coloro che, in Aziende Industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 2095 del C.C., nonché altre figure di elevata professionalità del lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo, a condizione dell'esistenza di patti associativi fra Federmanager Nazionale e le esistenti organizzazioni rappresentative di tali figure.
L'Associato che cessi dalla qualifica di dirigente industriale può rimanere iscritto all'Associazione, purché non eserciti attività incompatibile con l'appartenenza alla stessa.

Art. 4 - Non possono far parte dell'Associazione coloro che siano iscritti ad altri Sindacati di lavoratori subordinati che non abbiano stipulato patti associativi con Federmanager Nazionale.
Non possono essere iscritti all'Associazione coloro che, in seno all'azienda industriale dove esplicano la loro attività direttiva, abbiano sostanziale preminente figura di Imprenditore.
È causa ostativa lo svolgimento di attività contrarie agli scopi dell'Associazione stessa, o alle decisioni adottate dagli Organi della medesima.

Art. 5 - La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo, per l'iscritto, di osservare le norme del presente Statuto e tutte quelle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, sono adottate dagli Organi dell'Associazione.

Art. 6 - Gli Associati sono tenuti a pagare una quota di iscrizione e ogni anno un contributo associativo che è fissato dal Consiglio Direttivo in armonia con le delibere adottate dal Consiglio di Federmanager Nazionale.
Coloro che continuano, quali dirigenti, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, sono considerati dirigenti in servizio a tutti gli effetti.

Art. 7 - Per l'ammissione a socio, l'interessato deve presentare domanda per iscritto all'Associazione, documentando la sua appartenenza ad uno dei casi previsti dall'Art. 3.

Art. 8 - Sull'ammissione a Socio di cui all'Art. 3 decide il Presidente dell'Associazione.
Contro l'eventuale decisione negativa l'interessato può fare ricorso, entro un mese dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo, il quale delibera definitivamente.

Art. 9 - L'iscrizione vale fino al 31 dicembre dell'anno nel quale avviene l'iscrizione e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi di anno in anno se non sia stato presentata dall'Associato comunicazione di recesso per iscritto entro la data sopra indicata.
In caso di recesso comunicato oltre il 31 dicembre, l'Associato recedente è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso.

Art. 10 - La qualifica di Associato si perde:
a) per recesso, il quale tuttavia non esonera l'Associato dagli impegni assunti ai sensi del precedente Art. 9;
b) per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l'ammissione ad Associato;
c) per radiazione: quando l'Associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria, o per gravi infrazioni;
d) per radiazione a seguito di morosità: si considera moroso l'Associato che non abbia provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro il 30 giugno.
La radiazione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere notificata all'interessato mediante lettera raccomandata o altri strumenti informatici aventi valore legale (ad esempio PEC Posta Elettronica Certificata).

TITOLO III: Organi di Federmanager Lecco

Art. 11 - Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Presidente,
d) il Vice Presidente,
e) il Tesoriere,
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli organi elettivi dell'Associazione durano in carica un triennio.
Alla scadenza del triennio, almeno tre mesi prima della data fissata per l'assemblea che dovrà provvedere al rinnovo degli Organi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo invita gli Associati a presentare la propria candidatura alle cariche che devono essere rinnovate, con comunicazione pubblicata sull'organo ufficiale di stampa dell'Associazione, oppure con lettera inviata agli Associati, oppure con altri mezzi idonei allo scopo.
Assolvono a funzioni consultive per-

manenti:
a) il Comitato Pensionati;
b) il Gruppo Giovani Dirigenti;
c) le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha facoltà di costituire altri Organismi consultivi permanenti, nonché Commissioni per specifici settori.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di revocare altri Organismi consultivi permanenti o Commissioni per specifici settori in caso di mancato conseguimento degli obiettivi.

Il Comitato Pensionati ed il Gruppo Giovani Dirigenti, nonché eventuali altri Organismi consultivi permanenti e Commissioni per specifici settori fanno capo ad un Coordinatore.
Il Coordinatore, scelto e nominato dal Consiglio Direttivo tra gli Associati, deve
• proporre al Consiglio Direttivo, promuovere ed attuare attività ed iniziative nell'ambito del Comitato, Gruppo o Commissione di pertinenza;
• partecipare e collaborare alle iniziative indette dalla Federazione e suoi Organismi ed emanazioni e da altri Enti ed Istituzioni a livello locale, regionale e nazionale e darne relazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ai titolari delle diverse cariche associative, come pure a qualsiasi Associato che accetta di svolgere incarichi e/o funzioni per conto dell'Associazione, non compete alcun compenso, ma il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per motivi inerenti gli incarichi o le funzioni espletate in attività svolte fuori dalla sede associativa.

Capitolo I: L' Assemblea

Art. 12 - L'Assemblea è costituita dai dirigenti associati e per i quali non siano in corso i provvedimenti di cui all'art. 10.
Ogni Associato avente diritto ad intervenire all'Assemblea per convocazione può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato; è consentito un massimo di tre deleghe per ogni Associato.
Spetta al Presidente dell'Assemblea sancire il diritto d'intervento all'Assemblea, nonché la regolarità delle deleghe.
Suoi compiti sono:
a) sancire la politica generale dell'associazione, dare direttive generali e deliberare su tutta l'attività dell'Associazione e degli Organi Direttivi;
b) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo;
c) eleggere i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) approvare il Bilancio consuntivo, sentita la Relazione dei Revisori dei Conti;
e) deliberare eventuali modifiche dello Statuto Sociale;
f) deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre e può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, deliberante a maggioranza assoluta, lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o di un decimo dei Soci.

Art. 14 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o anche altrove nella provincia di Lecco, con lettera agli associati, oppure con altri strumenti informatici aventi valore legale (ad esempio PEC Posta Elettronica Certificata), da spedirsi almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, inviata al domicilio risultante all'Associazione.
La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione e gli estremi della seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta.
L'Assemblea può essere chiamata a deliberare anche con convocazione per "referendum", con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Spetta al Consiglio Direttivo stabilire se l'Assemblea debba essere chiamata a deliberare con convocazione di adunanza oppure con votazione per "referendum".
Nel caso di votazione per "referendum" la lettera di convocazione deve contenere, oltre l'indicazione dell'ordine del giorno e la precisazione che trattasi di Assemblea con votazione per "referendum", anche l'indicazione della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.
Per le Assemblee con votazione per "referendum" la chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 25 giorni dalla data di spedizione della lettera di convocazione.
Le schede di votazione, annesse alle lettere di convocazione, per essere valide devono pervenire al luogo dove deve avvenire lo scrutinio, entro il termine fissato.
Lo scrutinio delle schede viene eseguito sotto controllo del Comitato Elettorale, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso.
Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli Associati.
Le Assemblee possono validamente deliberare quando è presente la metà più uno dei soci in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea di seconda convocazione deve essere convocata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
L'Assemblea con votazione per "referendum" è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Per modificare lo statuto occorre la partecipazione di almeno un decimo dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, salvo quanto disposto all'articolo 17.

Art. 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, da un Associato scelto dall'Assemblea.
Il Presidente nomina un Segretario, che redige il verbale dell'adunanza, e, tra gli Associati, tre scrutatori per il controllo delle votazioni.

Art. 16 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto disposto all'articolo 17.
Le elezioni alle cariche sociali avvengono a voto segreto.

Art. 17. Le decisioni prese per Referendum hanno valore di deliberazioni assembleari, qualunque ne sia l'oggetto, pertanto anche per le modifiche Statutarie, ed il numero dei votanti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti pervenuti nel solo caso di modifiche Statutarie.

Capitolo II: Il Consiglio Direttivo

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 9 membri nominati dall'Assemblea, ripartiti tra dirigenti in servizio e in pensione nella stessa proporzione degli iscritti all'Associazione al momento della convocazione dell'Assemblea, con arrotondamento per difetto del numero dei rappresentanti dei dirigenti in pensione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea per convocazione o per "referendum".
Per l'elezione del Consiglio Direttivo ci si attiene alle seguenti norme:
a) votazione a scrutinio segreto;
b) lista unica di Candidati in ordine alfabetico, con indicazione della disponibilità del Candidato all'assunzione di cariche di cui all'articolo 19;
c) possono presentarsi come candidati:
• i Consiglieri uscenti;
• i soci iscritti all'Associazione da almeno un anno;
d) ciascun Associato non può esprimere un numero di preferenze superiore alla metà più uno dei Consiglieri da eleggere;

e) non potrà risultare eletto più di un membro appartenente alla stessa azienda e due membri appartenenti allo stesso gruppo aziendale;
f) il Comitato Elettorale, nominato dal Consiglio Direttivo, è l'unico depositario e responsabile delle incombenze e provvede ad attuare le norme previste dal Regolamento per le elezioni; ad esso spetta provvedere a tutte le operazioni relative alle elezioni;
g) in caso di cessazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo nel corso del triennio, subentrano nell'ordine i primi non eletti nella precedente elezione, rispettando, possibilmente, la proporzione di cui al primo comma del presente articolo, fatta eccezione per il caso di dimissioni contestuali della maggioranza del Consiglio Direttivo, nel qual caso si dovrà procedere a nuove elezioni;
h) non è eleggibile a cariche sociali chi ricopre cariche o incarichi in organizzazioni sindacali imprenditoriali o in aziende con funzione di controparte nei riguardi dei dirigenti.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro un mese dalla sua elezione dal Presidente uscente o, in assenza, dal Vice Presidente uscente.
Nella sua prima riunione, presieduta inizialmente dal Consigliere più anziano, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Tesoriere
scegliendoli tra coloro che si sono dichiarati o si dichiarano disponibili all'accettazione delle singole cariche.
È facoltà dell'eletto alla carica di Presidente proporre al Consiglio Direttivo il nominativo del Vice Presidente.
Il numero dei voti ricevuti nell'elezione a membro del Consiglio Direttivo non costituisce fattore preferenziale per la nomina alle varie cariche.
Per la carica di Presidente la rieleggibilità non può superare i tre mandati consecutivi nella stessa carica.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni bimestre e tutte le volte che il Presidente ritenga di convocarlo.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, in qualsiasi momento, su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno due Revisori Contabili.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con comunicazione scritta a mezzo posta o altro strumento informatico idoneo allo scopo.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita per la riunione.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno tre giorni a mezzo comunicazione telefonica.
La convocazione deve indicare gli argomenti sui quali il Consiglio Direttivo è chiamato a discutere e deliberare.
Il Consiglio Direttivo non può deliberare su argomenti non posti all'Ordine del Giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in caso di ulteriore assenza dal Consigliere più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nelle sedute di Consiglio Direttivo, a richiesta anche di un solo membro, si deve procedere a votazione.
Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi per ragioni non connesse ad impegni dell'Associazione a tre riunioni consecutive o a più della metà delle riunioni annuali può essere dichiarato dal Consiglio Direttivo decaduto da membro del Consiglio Direttivo stesso.
I Revisori dei Conti hanno diritto d'intervenire alle riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
I coordinatori dei Comitati e delle commissioni di cui all'art. 11 possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, su esplicito invito del Presidente.

Art. 21 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) promuovere iniziative nell'interesse della Categoria e deliberare sui programmi dell'attività dell'Associazione predisposti dal Presidente;
b) deliberare sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
c) deliberare in merito alla relazione del Presidente ed al bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea;
d) deliberare in merito al budget predisposto dal Tesoriere;
e) deliberare sulla misura, sui criteri e sulle modalità per il versamento dei contributi associativi;
f) deliberare sulla utilizzazione delle eventuali eccedenze economiche della gestione;
g) designare, su proposta del Presidente, i membri delle Commissioni consultive e i rappresentanti dell'Associazione presso altri Enti o Uffici;
h) decidere in via definitiva sui ricorsi in materia di ammissione, di decadenza e di radiazione degli associati e di riammissione dei Soci morosi o già dimissionari;
i) nominare o revocare gli addetti alla sede dell'Associazione e stabilire le norme che regolano l'uso delle sede e delle sue attrezzature e decidere in merito alle spese di funzionamento dell'Associazione;
j) definire le norme del Regolamento per le elezioni;
k) nominare il Comitato Elettorale;
l) deliberare su eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
m) promuovere la costituzione delle Rappresentanze Sindacali presso le aziende;
n) provvedere a designare, in aggiunta al Presidente, i rappresentanti dell'Associazione presso il Collegio Arbitrale e ogni altro organismo di composizione delle vertenze tra Dirigenti ed Aziende, come da Contratto Nazionale;
o) attribuire al Presidente ed al Tesoriere il mandato a firmare gli ordini di pagamento o di incasso;
p) nominare il Segretario di ogni riunione di Consiglio Direttivo; il Segretario deve redigere il verbale della riunione, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso;
q) approvare il verbale di ogni riunione di Consiglio Direttivo;
r) deliberare su qualsiasi eventuale argomento e iniziativa che riguardi l'attività, la gestione e la vita dell'Associazione.

Capitolo III: Il Presidente - il Vice Presidente

Art. 22 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei confronti degli Associati che dei terzi e di qualsiasi altro Ente ed Autorità.
Egli dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, vigila e sovrintende al funzionamento dell'Associazione.
È il responsabile dell'organo ufficiale di stampa dell'Associazione.
Nei casi di urgenza può conferire deleghe ed esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione di esso.
Predispone la relazione sull'attività dell'Associazione da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea.
Egli può proporre al Consiglio Direttivo l'istituzione di altri Organismi consultivi permanenti, nonché Commissioni per specifici settori, chiamando a farne parte anche persone estranee all'Associazione.
In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente o, in sua man-

canza, il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Vice Presidente è responsabile della operatività dell'Associazione e dell'operato dei Consulenti e Collaboratori.
Il Vice Presidente ha gli stessi poteri del Presidente ma egli può esercitarli solo in caso di impedimento di questi o per delega del Presidente stesso.
Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, seguita da delibera favorevole dei due terzi dei membri in carica, nei seguenti casi:
a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea;
b) attività in contrasto con le direttive del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea e con gli scopi dell'Associazione.
Il Presidente deve mettere il Vice Presidente in grado di assolvere in qualsiasi momento alle sue funzioni vicarie.

Capitolo IV: Il Tesoriere

Art. 23 - Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Provvede all'emissione dei mandati di incasso e di pagamento nonché a tutte le operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Associazione.
Predispone i rendiconti preventivo e consuntivo con relative relazioni e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Amministra il Patrimonio come previsto dall'art. 26.

Capitolo V: Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria.
Eseguono verifiche di cassa e contabilità e debbono riscontrare l'esattezza dei rendiconti e controfirmarli.
Debbono predisporre una relazione all'Assemblea sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'Associazione.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Revisore che nelle elezioni ha ricevuto il maggior numero di voti è il Presidente del Collegio. In caso di parità di voti è Presidente il più anziano.
In caso di cessazione dalla carica di uno dei Revisori, gli subentra il primo dei supplenti.
In assenza di Revisori non eletti, il Consiglio Direttivo può cooptare un Associato, che rimane in carica fino alla scadenza del triennio.
I Revisori dei Conti vengono eletti con la stessa procedura del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV: Patrimonio, Amministrazione, Rendiconti

Art. 25 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che siano di sua proprietà, dai proventi delle quote di iscrizione, dalle eventuali eccedenze annuali risultanti dai rendiconti economici di bilancio, nonché delle eventuali erogazioni, donazioni o lasciti fatti a qualunque titolo a favore dell'Associazione stessa.
Del patrimonio deve essere tenuto un inventario annualmente aggiornato.
Al Tesoriere è affidata l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione.
Egli firmerà gli ordinativi di pagamento e di incasso con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare.
Il Rendiconto Consuntivo e la Relazione dei Revisori dei Conti, devono essere tenuti a disposizione degli associati, presso la Sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea indetta per l'approvazione del Bilancio stesso.

Art. 26 - L'Associazione non potrà in alcun modo procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di Legge.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 o successive modificazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.
La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi per qualsivoglia titolo, e, parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'Associazione in altre strutture, di scissione anche parziale della stessa, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva di Federmanager Lecco.

Art. 27 - L'Associazione, prescindendo da provvedimenti di legge, può essere sciolta per deliberazioni dell'Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.
Nell'eventualità che l'Assemblea sia convocata per lo scioglimento dell'Associazione due volte consecutive in prima ed in seconda convocazione a distanza minima di 2 mesi e massima di 4 mesi l'una dall'altra e non sia raggiunto il numero legale dei partecipanti (due terzi degli iscritti), potrà essere convocata una terza Assemblea che, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale.

TITOLO V: Sanzioni disciplinari

Art. 28 - Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli associati sono:
a) la censura;
b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
c) la espulsione dall'Associazione.

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo può applicare la censura all'Associato qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto, alle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea dell'Associato da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva delle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio e agli interessi materiali e morali della Categoria.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione dell'Associato per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione.

TITOLO VI: Norme Generali

Art. 30 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto di Federmanager Nazionale e alle norme di Legge in materia.

Art. 31 - Il presente Statuto, approvato tramite assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2011, annulla e sostituisce il precedente approvato in data 10 dicembre 1999.

(Atto dott. Pierluigi Donegana n. 200593 Rep., n. 39877 Rac., registrato a Lecco il 01/02/2011 n. 977 serie 1T)